

centi al tenore della legge, si potrebbe dalla Camera essere almeno indulgente anche su questa, la quale non è altro che la conseguenza di un equivoco preso sul senso della legge medesima; la qual legge però non spiega per verità in modo abbastanza chiaro come debbasi procedere per eleggere questi uffizi, cioè se si debba votare per ciascun membro e scegliere fra di essi a presidente quegli che ottenesse maggiori voti, o in altra maniera.

È una lacuna che esiste forse in quella legge, è un errore che fu ripetuto in altri luoghi, di cui ho conoscenza. Io credo il fatto accaduto in San Remo affatto sincero ed innocente, per cui io inclino a votare per la validazione dell'elezione.

**SINEO.** Gli esempi citati dall'onorevole deputato Riccardi mi pare che non debbano aver influenza nella decisione, perchè quei casi passarono inavvertiti, e non si è mai portata siffatta questione alla Camera. Io sono persuaso che, se si fosse discussa fin dalle prime volte in cui occorre una sì grave irregolarità, si sarebbe dichiarata nulla l'elezione che si appoggiava sopra la fede di un ufficio composto in tale guisa. Gli onorevoli deputati Franchi e Lanza fecero cenno di molti inconvenienti che nascerebbero se gli uffici si potessero costituire in quel modo: sarebbero infiniti gli assurdi che si potrebbero aggiungere a quelli rilevati dai preopinanti.

Nel caso appunto che citava l'onorevole deputato Lanza in cui sopra 100 elettori 96 avessero tutti convenuto in un solo, che sarebbe stato il presidente, e 4 avessero caduno dato il loro voto per un individuo separatamente, non solo sarebbe accaduto di avere uno scrutatore nominato da un solo elettore, ma poteva accadere di avere scrutatori che si nominassero da sè stessi. Nel caso attuale poteva avvenire che il candidato alla deputazione costituisse sè stesso scrutatore.

A fronte di assurdi di tal fatta non è possibile di permettere che si ricorra a quel singolar metodo per la creazione dell'ufficio. Nè favoriscono la tesi contraria le poche parole della legge.

La legge vuole bensì che si nomini a maggioranza semplice i membri dell'ufficio, e non determina la forma con cui debba procedersi per ottenere questa maggioranza; ma essa esclude qualunque forma, la quale non produca una maggioranza; ora la forma adottata dal collegio di San Remo non produce, per la costituzione dell'intero ufficio, una maggioranza neanche semplicemente relativa.

Io credo dunque che le parole della legge, lo spirito di essa e gli assurdi ai quali si andrebbe incontro, ci vietino di ammettere l'elezione fatta sotto gli auspicii di quell'ufficio illegalmente costituito.

**FARINA.** L'articolo 70 della legge elettorale, per quanto prescriva una maggioranza, non determina il modo con cui questa maggioranza si debba formare.

Io osservo che in genere di nullità esse non si devono mai supporre quando non sono determinate dalla legge, o sono assolutamente incompatibili colla validità dell'atto cui si riferiscono.

Ora, nè la validità dell'atto è necessariamente intaccata dalla formazione di quest'ufficio definitivo, nè dall'articolo 70 della legge è la nullità dichiarata.

In linea di fatto osservo poi essere erroneo che non si sia operata questa cosa in altra Legislatura; e so di certo che lo fu nella prima, e l'onorevole mio vicino mi accertò pur ora che avvenne nella seconda Legislatura, e che fu riconosciuta valida l'elezione fatta in simili circostanze.

*Una voce.* In quella di San Remo.

**FARINA.** Precisamente in quella di San Remo ed in quella di Borgomanero. Si vanno citando dei casi nei quali succederebbero degli assurdi, e che veramente renderebbero impossibile la verifica dei voti, e siccome è massima della Camera, come ha semere dichiarato, che una Legislatura non stabilisce una massima generale, ma che semplicemente applica ai casi particolari quel criterio che crede a proposito a seconda dei casi, così credo che quando questi casi rendessero impraticabile la verifica dei voti, allora la Camera potrebbe realmente annullare questa nomina, perchè si verificherebbe questo inconveniente; ma siccome questo inconveniente nel caso nostro non si verifica, così non veggo che si debba applicare una nullità a questo caso che non è ordinata dalla legge, e non intrinsecamente legata alle opposizioni che vengono fatte.

**RAVINA.** È cosa incontestabile che la Camera deve giudicare giusta la legge, e non giusta altre sue precedenti decisioni, perchè ove in queste avesse errato, ne avverrebbe che si perpetuerebbe l'errore.

**DEPRETIS, relatore.** Risponderò solo due parole per osservare al deputato Farina che il solo precedente stato messo in discussione nel IV ufficio è stato quello del collegio di Ornavasso.

Si è ben detto in genere esservi altri precedenti avvenuti al principio della prima Legislatura. Io, quando le conclusioni erano prese e finita la discussione, ho consultato la gazzetta ufficiale di quell'epoca, ma non ho potuto rinvenirlo. In ogni modo la mia relazione non contraddice per niente, nè può variarsi dall'esistenza di altri precedenti, i quali, come ho detto, furono citati genericamente, non specificati, nè discussi nell'ufficio.

**FARINA.** Io ho detto in genere *altri precedenti*, perchè non mi ricordavo sul momento in qual collegio fosse ciò accaduto. Del resto è un fatto quanto dice il signor relatore: quando ho detto tali parole, io non potevo dichiarare a qual collegio fossero applicabili, perchè, come ho detto, in quel momento io non mi ricordavo a quale dei singoli collegi veramente si riferissero.

**FARA-FORNI.** Nella prima Legislatura, nel collegio di Borgomanero, è succeduto lo stesso inconveniente avvenuto in questo collegio. Alcuni degli elettori hanno fatta a questo proposito una protesta la quale è arrivata alla Camera; ma questa allora non vi ebbe alcun riguardo.

**RAVINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Carlo Cadorna.

**CADORNA CARLO.** Mi si permetta di soggiungere una osservazione, la quale mi pare decisiva. Nell'elezione sottoposta al giudizio della Camera evvi una manifesta violazione della legge, e questa violazione ha un soggetto così grave che influisce a nullità. Dico esservi violazione della legge: l'articolo 70 della legge elettorale è così concepito:

« Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi. »

Ora io domando: il collegio o la sezione in questo caso hanno eletto? Evidentemente no; poichè, dacchè il presidente provvisorio ebbe detto che si scrivesse un solo nome nelle schede, egli è evidente che questo non poteva essere che od il presidente od uno degli scrutatori, e che conseguentemente tutti i votanti sono stati impediti dall'emettere il loro voto per la nomina degli altri membri dell'ufficio.

Vi è dunque una manifesta violazione del testo elettorale della legge.

Dico poi che questa violazione è così grave che conduce a